

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) . . . .	122
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dalla Relatrice</i> ) . . . . .	125
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamento presentato all'articolo aggiuntivo 15.03 della Relatrice</i> ) . . . . .	129
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi posti in votazione</i> ) . . . . .	130

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 marzo 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri sulle proposte emendative di loro competenza e che nella seduta odierna saranno posti in votazione soltanto gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sui quali le medesime Commissioni abbiano espresso un parere favorevole; ricorda, altresì, che tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commis-

sione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. La Commissione procederà, successivamente, alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Prima di passare alla votazione, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 8.11 Deiana, 8.12 Ilaria Fontana, 8.13 Deiana, gli articoli aggiuntivi 1.03 Berlinghieri e 28.03 Ilaria Fontana, gli identici articoli aggiuntivi 24.01 De Lorenzo e 24.02 Boldi, l'articolo aggiuntivo 29.02 Enrico Borghi, gli emendamenti 30.1 Berti e 31.1 Pettarin nonché gli articoli aggiuntivi 31.04 Bruno, 31.05 Papiro, 31.06 Scerra, 31.09 Galizia, 31.07 Galizia, 31.010 Galizia, 31.08 Galizia, 31.01 della Relatrice e 31.02 Galizia.

Avverte, inoltre, che nelle scorse settimane la relatrice Ianaro ha presentato i nuovi emendamenti 8.22 e 26.1, su cui, rispettivamente, la VIII e la IX Commissione hanno espresso parere favorevole, nonché gli articoli aggiuntivi 15.02, su cui la II Commissione ha parimenti espresso parere favorevole, e 15.03, su cui la II Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*).

Comunica, altresì, che in riferimento a tale ultima proposta emendativa è stato presentato il subemendamento De Giorgi 0.15.03.1 (*vedi allegato 2*), su cui la II Commissione ha espresso parere contrario e che pertanto non sarà posto in votazione.

Avverte, inoltre, che sugli identici emendamenti 8.7 Gelmini e 8.17 Giglio Vigna la VIII Commissione Ambiente ha approvato un parere favorevole limitatamente alle modifiche apportate dalle lettere *a)* e *c)*.

Comunica, altresì, che sull'articolo aggiuntivo 24.03 Boldi la XII Commissione ha approvato un parere favorevole a condizione che sia riformulato.

Prende atto che i firmatari o cofirmatari non hanno obiezioni circa le suddette riformulazioni; le relative proposte emendative saranno pertanto poste in votazione.

Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 15.03, volta a recepire il parere della II Commissione.

Le suddette nuove formulazioni sono inserite nel fascicolo delle proposte emendative da porre in votazione (*vedi allegato 3*).

Avverte, infine, che la relatrice ha altresì presentato i nuovi emendamenti 1.12 e 2.3, che recepiscono le condizioni poste nel parere dalla Commissione bilancio, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (*vedi allegato 1*). Tali nuovi emendamenti sono altresì inseriti nel fascicolo generale degli emendamenti posti in votazione.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) chiede che sia precisato il tenore dei nuovi emendamenti presentati dalla relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, chiarisce che si tratta di due emendamenti volti unicamente a recepire le condizioni poste nel parere della V Commissione ai fini del rispetto 81 della Costituzione.

Invita quindi la relatrice e la rappresentante del Governo, a esprimere il parere sulle proposte emendative da porre in votazione.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.12,

2.3, 8,22, 22.5 e 26.1 a propria firma, sugli emendamenti Montaruli 3.1, Grillo 4.2, sugli identici emendamenti Gelmini 8.7 e Giglio Vigna 8.17, entrambi nella nuova formulazione, sugli articoli aggiuntivi 15.02 e 15.03 nuova formulazione a propria firma, sull'articolo aggiuntivo Boldi 24.03 nuova formulazione, nonché sull'emendamento 28.1 a propria firma e sull'identico emendamento Maggioni 28.4. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Montaruli 30.2 e 31.2 e, infine, parere favorevole sull'emendamento 31.3 della I Commissione.

Simona Flavia MALPEZZI, *Sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento*, esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.12 e 2.3 della relatrice, Montaruli 3.1, Grillo 4.2 e 8.22 della relatrice, gli identici emendamenti Gelmini 8.7 e Giglio Vigna 8.17, entrambi nella nuova formulazione, gli articoli aggiuntivi 15.02 e 15.03 nuova formulazione della relatrice, l'emendamento 22.5 della relatrice, l'articolo aggiuntivo Boldi 24.03, nuova formulazione, l'emendamento 26.1 della relatrice, nonché gli identici emendamenti 28.1 della relatrice e Maggioni 28.4. Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Montaruli 30.2 e 31.2 e approva, infine, l'emendamento 31.3 della I Commissione (*vedi allegato 3*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) fa presente che i rappresentanti del suo gruppo, così come quelli del gruppo Forza Italia, si sono astenuti nella votazione sugli emendamenti Montaruli 30.2 e 31.1.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti testé approvati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favo-

revole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 2670 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 », come modificato dalla XIV Commissione, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Sergio BATTELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).****ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DALLA RELATRICE**

## ART. 1.

*Al comma 4, sostituire le parole:* di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede.

**1.12.** La Relatrice.

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole:* di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro

per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

**2.3.** La Relatrice.

## ART. 8.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura; »;

1.2) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite con le seguenti: « di cui alle lettere da a) a d-bis »;

2) il comma 2 è sostituito con il seguente: « 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società

di capitali e i soggetti di cui alla lettera *d-bis*. ».

**8.22.** La Relatrice.

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)*

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è così sostituita: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici »;

b) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

c) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al ».

2. All'articolo 615-*quinqüies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva »;

b) al primo comma, le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri, installa ».

3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è così sostituita: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. »;

b) il primo comma è così sostituito: « Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirle o interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

5. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al quarto comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è così sostituita: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. »;

b) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ».

#### 15.02. La Relatrice.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

##### Art. 15-bis.

*(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minore, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335)*

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, consapevolmente e senza giustificato motivo accede a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000. »;

b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*), è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni, familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

3) « La pena è aumentata:

a) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

b) se il reato è commesso da più persone riunite;

c) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

d) se dal fatto da fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

e) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

f) all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

g) « *e-bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »

f) all'articolo 609-*undecies*, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« 2. La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere al fine di agevolarne l'attività;

c) se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

d) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »

**15.03.** La Relatrice.

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26.1.** La Relatrice.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**

**SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
15.03 DELLA RELATRICE**

ART. 15.

*Al comma 1, punto 3), sostituire la lettera  
d) con la seguente:*

*d) « se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio fisico e/o psichico grave di entità temporanea o permanente. »*

**0.15.03.1.** De Giorgi.



## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE**

## ART. 1.

*Al comma 4, sostituire le parole:* di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede.

**1.12.** La Relatrice.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole:* di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro

per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

**2.3.** La Relatrice.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « 5-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo:* in ogni caso le autorità competenti di cui all'articolo 5 prima della trasmissione danno avviso al soggetto interessato della suddetta richiesta.

**3.1.** Montaruli, Mantovani.

**(Approvato)**

## ART. 4.

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole:* a tempo pieno *aggiungere le seguenti:* o a tempo parziale

**4.2.** Grillo.

**(Approvato)**

## ART. 8.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) altri soggetti abilitati in

forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura; »;

1.2) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite con le seguenti: « di cui alle lettere da a) a d-bis »;

2) il comma 2 è sostituito con il seguente: « 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis. ».

**8.22.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:*

« 2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse »;

*alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:*

« 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80” ».

\* **8.7.** (Nuova formulazione) Gelmini, Giacomoni, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:*

« 2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse »;

*alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:*

« 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80” ».

\* **8.17.** (Nuova formulazione) Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

**(Approvato)**

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)*

7. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

d) la rubrica è così sostituita: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici »;

e) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri

o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

f) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al ».

8. All'articolo 615-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

c) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva »;

d) al primo comma, le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri, installa ».

9. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

d) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

10. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

c) la rubrica è così sostituita: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. »;

d) il primo comma è così sostituito: « Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirle o interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro

modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

11. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

d) al quarto comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

12. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

c) la rubrica è così sostituita: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. »;

d) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ».

**15.02.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-*bis*.

*(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento*

*sessuale dei minori e la pornografia minore, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; EU-Pilot 2018/9373).*

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 600-*quater*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000. »;

*b)* all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

*c)* all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies)*, è aggiunto il seguente:

« 5-*septies)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

*d)* all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è

punito con la reclusione fino a quattro anni. »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

*a)* se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

*b)* se il reato è commesso da più persone riunite;

*c)* se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

*d)* se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

*e)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

*e)* all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »

*f)* all'articolo 609-*undecies*, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« 2. La pena è aumentata:

*a)* se il reato è commesso da più persone riunite;

*b)* se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

*c)* se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

*d)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. ».

**15.03.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

(Approvato)

## ART. 22.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5-ter, sostituire le parole: come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**22.5.** La Relatrice.

**(Approvato)**

## ART. 24.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)*

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

**24.03.** *(Nuova formulazione)* Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

**(Approvato)**

## ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26.1.** La Relatrice.

**(Approvato)**

## ART. 28.

*Sopprimerlo.*

**\* 28.1.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\* 28.4.** Maggioni, Giglio Vigna, Paolin, Bazzaro, Bianchi.

**(Approvato)**

## ART. 30.

*Sopprimerlo.*

**30.2.** Montaruli, Mantovani.

## ART. 31.

*Sopprimerlo.*

**31.2.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: uno o più decreti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico con le seguenti: i procedimenti istruttori propedeutici.*

**31.3.** La I Commissione.

**(Approvato)**